

STATUTO

ART 1

ALLEGATO "B"

DENOMINAZIONE E SEDE

al N. 615 rep.

N. 326 racc.

1. È costituita la "Fondazione Cineteca Italiana" (di seguito denominata "Fondazione"), con sede legale in Milano.

ART 2

SCOPO-OGGETTO

1. La Fondazione, senza scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento delle attività culturali nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, mediante: la promozione di attività di istruzione e di ricerca scientifica in materia di cinema, fotografia, immagine in movimento su qualsiasi supporto; la promozione del territorio lombardo attraverso il cinema e la sua produzione, lo sviluppo del relativo comparto industriale e dei servizi nel settore delle nuove tecnologie con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese; la promozione nel territorio lombardo di investimenti nazionali ed esteri nei settori della produzione cinematografica e dell'audiovisivo, in raccordo con le istituzioni operanti a livello regionale.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. In via esemplificativa e non esaustiva potrà:

a) riunire e conservare la più vasta documentazione possibile relativa alla storia e allo sviluppo dell'arte cinematografica; verranno conservati film positivi, negativi di qualsiasi formato, fotografie, sceneggiature, bozzetti, disegni, libri, riviste, giornali, manoscritti, partiture musicali, materiale di pubblicità, apparecchi cinematografici, costumi e in generale tutto ciò che presenti un interesse per la documentazione della storia del cinema;

b) organizzare proiezioni cinematografiche a carattere esclusivamente culturale, direttamente o per tramite di altre organizzazioni, per diffondere la cultura cinematografica e la conoscenza della storia del cinema;

c) ricevere in deposito, anche temporaneo, materiali di proprietà di terzi che si riferiscano a quanto indicato al punto a), curandone la conservazione e l'utilizzo e promuovendone lo studio a scopi scientifici e culturali;

d) intraprendere ricerche ed effettuare acquisti, scambi, prestiti e quant'altro risulti utile e necessario per la valorizzazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione;

e) dotare le strutture della Fondazione di nuclei distinti di raccolte, tipo logicamente ordinate e classificate, destinando le maggiori risorse all'incremento e alla valorizzazione delle dotazioni appartenenti alle collezioni;

f) svolgere attività informative, di studio, didattiche, mul-

timediali, in Italia e all'Estero, sempre a fini scientifico-culturali per mezzo di mostre, corsi di storia del cinema e della fotografia, convegni, conferenze, pubblicazioni, proiezioni;

g) raggiungere le predette finalità attivando anche partecipazioni e finanziamenti e/o contributi da enti pubblici e privati, anche ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 220/2016, mediante accordi e convenzioni, sulla base degli indirizzi che in proposito saranno forniti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà costituire una società di servizi per la gestione autonoma di attività editoriali, di distribuzione e produzione di film e video a carattere sperimentale o culturale;

h) svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

#### ART. 3

##### DURATA

1. La durata della fondazione è illimitata.

#### ART. 4

##### PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. b), possono assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale gli Enti Pubblici e/o soggetti Privati che, direttamente e/o indirettamente, contribuiscano alla vita della Fondazione nella misura stabilita dal

medesimo Consiglio di Amministrazione.

2. Il mancato rispetto degli obblighi contributivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 1 può comportare la perdita dalla qualifica di Partecipante Istituzionale e delle conseguenti prerogative previste dal presente Statuto, secondo quanto sarà deliberato dal medesimo Consiglio.

#### ART. 5

#### PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale disposta dai Fondatori in sede di costituzione, e quindi dei beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo, dagli altri beni eventualmente conferiti successivamente dai Fondatori stessi, nonché dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo. In particolare sono compresi nel patrimonio della Fondazione tutti i beni già di proprietà della "Associazione Cineteca Italiana", fra i quali:

a) le collezioni dei film, di qualsiasi formato, custodite negli archivi; la Fondazione dovrà rispettare i singoli accordi sottoscritti dalla Associazione Cineteca Italiana con i produttori, o gli aventi diritto, dei film ricevuti in deposito, come risulta dagli "Atti di Deposito";

b) le collezioni del Museo del Cinema;

c) le collezioni della Biblioteca cinematografica, comprenden-

te la Emeroteca, la Effemeroteca e ogni e qualsiasi documentazione esistente;

d) la Fototeca, comprendente le fotografie di film, sia positive sia negative;

e) la Videoteca con la raccolta dei nastri, su qualsiasi supporto;

f) tutti gli apparecchi e macchinari esistenti (moviole, apparecchi da proiezione, videoregistratori, telecinema, computer).

2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

3. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### ART. 6

##### PROVENTI

1. I proventi della Fondazione sono costituiti:

a) dai profitti del patrimonio;

b) dai benefici derivanti dall'effettuazione delle attività istituzionali della Fondazione, sia in via diretta sia in via indiretta;

c) dalle contribuzioni, lasciti e donazioni che le perverranno

in qualsiasi forma e a qualunque titolo.

#### ART. 7

##### ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Generale.

2. Sono uffici della Fondazione:

- a) il Segretario Generale;
- b) i Curatori di programmazione di Settore, ove nominati ai sensi dell'art. 11, c. 3.

#### ART. 8

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro esercizi, con scadenza alla data della convocazione della riunione per approvare il bilancio del quarto esercizio dalla nomina, ferma restando la permanenza in carica del Consiglio scaduto fino alla ricostituzione dell'organo, e sarà composto da un numero di membri compreso tra un minimo di sette ed un massimo di undici membri, secondo quanto sarà deciso, a maggioranza, dai soggetti aventi diritto di nomina all'atto di ciascun rinnovo, così nominati:

- a) fino a sette dai Consiglieri uscenti;
- b) uno da Regione Lombardia;
- c) uno dal Comune di Milano;

d) fino a due dagli eventuali Partecipanti Istituzionali.

2. La carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione è gratuita.

3. Fermo restando il limite massimo di cui al c. 1, lett. d), ciascun Partecipante Istituzionale nomina un componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di perdita dello status di Partecipante Istituzionale, l'amministratore da esso designato decade automaticamente dalla carica. In tal caso non si procederà alla sostituzione del componente cessato, con conseguente riduzione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3, in caso di ingresso di un nuovo Partecipante Istituzionale successivamente all'intervenuta nomina del Consiglio di Amministrazione, tale Partecipante Istituzionale procederà alla nomina del proprio componente in seno al Consiglio; i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dell'organo.

5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

c) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magi-

struttura ordinaria o speciale;

d) ricoprono la carica di Consigliere Regionale della Lombardia oppure siano componenti della giunta regionale.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi del c. 1, lett. a), gli altri amministratori nominati ai sensi del medesimo c. 1, lett. a) provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi del c. 1, lett. b) e lett. c), Regione Lombardia e/o il Comune di Milano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

8. Fermo restando quanto previsto dal precedente c. 3 per il caso di perdita dello status di Partecipante Istituzionale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi del c. 1, lett. d), il Partecipante Istituzionale che ha nominato l'amministratore cessato provvede a sostituirlo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

#### ART. 9

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta venga convocato dal Presidente,



con lettera raccomandata o posta elettronica certificata da spedirsi almeno sette giorni prima a ciascuno dei consiglieri in carica, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti; tutte le deliberazioni in seno al Consiglio di Amministrazione sono valide se prese a maggioranza dei presenti, salvo il caso delle deliberazioni di cui al successivo c. 4, lett. g), h) e i), che sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle votazioni di cui al successivo c. 4, lett. b) non partecipano i consiglieri designati ai sensi dell'art. 8, c. 3.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o audio-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere e trasmettere documenti; essendo soddisfatti tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

a) nomina e revoca il Presidente, il Direttore Generale e il

Segretario Generale;

b) delibera in ordine all'ammissione, nel numero massimo di due, e alla cessazione dei Partecipanti Istituzionali ai sensi dell'art. 4, c. 1;

c) delibera in ordine all'acquisizione al patrimonio della Fondazione di beni immobili;

d) predispone le linee culturali dell'attività;

e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo redatto su proposta del Direttore Generale;

f) approva il regolamento interno di cui all'art. 15;

g) delibera in merito ad eventuali proposte di modifica dello statuto;

h) delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione ai sensi dell'art. 13;

i) delibera in ordine all'esclusione dei Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 10;

l) delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge o dal presente Statuto.

5. Di ogni riunione del Consiglio dovrà essere tenuto un verbale che, firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, farà parte degli atti ufficiali della Fondazione.

#### ART. 10

##### CAUSE DI DECADENZA

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

2. Oltre a quelle altrove previste nel presente Statuto, sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto del presente Statuto e del Regolamento Interno;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto, con provvedimento motivato ed astensione del soggetto interessato.

#### ART. 11

##### PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare e favorire rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) sovrintende all'attività culturale della Fondazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza del presente Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta, in caso di impedimento del Direttore Generale, ogni provvedimento indifferibile e urgente sottoponendolo a ratifica dell'organo competente;

e) esercita ogni altro potere che il Consiglio di Amministrazione gli conferisce in conformità alla legge e al presente Statuto.

2. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni di cui al precedente c. 1, lett. a), sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale della Fondazione; dà attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e sovrintende a tutti i compiti attinenti alla gestione, adottando le misure necessarie, ivi incluse quelle in materia di stato giuridico ed economico del personale e di assunzione di personale; promuove la valorizzazione delle collezioni. Il Direttore Generale può altresì procedere alla nomina di Curatori di programmazione di Settore qualora reputi opportuno dotare la struttura organizzativa della Fondazione di tali uffici.

## ART. 12

### UFFICI

1. Il Segretario Generale è responsabile della tutela, valorizzazione e formazione delle risorse umane (anche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché della comunicazione interna della Fondazione. Il Segretario Generale cura altresì la predisposizione di convenzioni e contratti.

2. I Curatori di programmazione di Settore, ove nominati, sovrintendono a specifiche articolazioni organizzative della

Fondazione.

## ART. 13

### ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue per il raggiungimento dello scopo, o per impossibilità di raggiungerlo e per quanto previsto dall'art. 27 C.C.. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. In caso di estinzione, i film e i documenti di proprietà di terzi ritorneranno ai medesimi, mentre il patrimonio di pertinenza della Fondazione e l'eventuale attivo risultante dalla liquidazione verranno destinati a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazione prive di scopo di lucro aventi analoghe finalità e non potranno in ogni caso essere utilizzati a fini speculativi e commerciali.

2. Tuttavia, quella parte di patrimonio artistico e finanziario che, all'atto dell'estinzione della Fondazione, risulterà dai libri contabili o dagli inventari essere stata acquisita con sovvenzioni statali, sarà devoluta allo Stato o a Ente o Associazione o Fondazione designati allo scopo dall'autorità governativa.

3. La parte del patrimonio che risulterà acquisita con contributi pubblici da Ente diverso dallo Stato sarà devoluta a Ente, Associazione o Fondazione designati dall'Ente contribuente.

## ART. 14

## REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme per il funzionamento della Fondazione in applicazione del presente Statuto saranno contenute in un "Regolamento Interno" da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 15

### ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo nei termini stabiliti nell'apposito regolamento.

2. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Direttore Generale della Fondazione o da diversi organi eventualmente competenti della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione, per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o per il miglioramento della sua attività.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili,

di avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione, redatta a cura del Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione, che illustri l'attività svolta e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

ART. 16

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo, nel presente Statuto e nel Regolamento Interno, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Letto e confermato,

Milano, 5 giugno 2020.

Firmati: Matteo Luca Pavesi - LUDOVICO BETTONI